



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PUPPATO, PEZZOPANE, ALBANO, COMPAGNONE,  
ANITORI, BOCCHINO, VALENTINI, MASTRANGELI, MORGONI e IDEM**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2014

Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi

ONOREVOLI SENATORI. - L'opinione pubblica sollecita sempre più a promuovere la trasparenza dei processi decisionali, per garantire l'interesse generale anche attraverso il necessario confronto con gli interessi particolari, sempre più rappresentati dai gruppi di pressione o *lobby*.

Questa esigenza è stata già avvertita e affrontata in altri Paesi occidentali. In Italia, la sua attualità si lega alla crisi verticale dei grandi partiti democratici che, per decenni, hanno svolto, sia al loro interno che nella dialettica delle idee, un compito di mediazione democratica degli interessi economici, sociali e culturali. La tendenza ad una «personalizzazione» della proposta politica espone maggiormente le scelte normative e di governo alla interferenza di interessi «particolari», che si ha difficoltà a cogliere o spiegare e che finiscono col condizionare le scelte di cambiamento. L'assenza di luoghi di mediazione e la debolezza dei corpi intermedi impongono una riflessione seria sulla qualità della rappresentanza e, nel contempo, invitano ad arginare lo «scatenamento» di istanze e pressioni che intendono orientare, a proprio vantaggio, la decisione pubblica se non addirittura a surrogarla, ponendo un serio problema di democrazia.

La necessità di stabilire regole e procedure che presiedano al rapporto fra gruppi di pressione e classe politica è divenuta dunque improcrastinabile.

L'Europa ha già dato indicazioni in questo senso. Fin dal 2005, la Commissione ha varato la «Iniziativa europea per la trasparenza», sostanziata poi nella stesura del relativo «Libro verde» che, nella parte seconda, è espressamente intitolato *Traspa-*

*renza e rappresentanza degli interessi (lobbismo)*.

Nel Libro verde il lobbismo viene definito «una componente legittima dei sistemi democratici»; anzi, la Comunità garantisce addirittura un «sostegno finanziario» a determinati gruppi d'interesse (ad esempio di consumatori, disabili, eccetera) perché meglio vedano riconosciute le loro ragioni. È inoltre stabilito che ogni intervento sul procedimento deliberativo sia reso noto alla pubblica opinione, insieme alla missione e alle forme di finanziamento dei gruppi lobbisti.

Dunque la massima trasparenza possibile è perseguita in Europa secondo due modalità di fondo: 1) elevare il più possibile le informazioni fornite all'opinione pubblica riguardo ai rapporti fra i gruppi d'interesse e la Commissione; 2) rafforzare le norme che regolano la trasparenza dei soggetti, compresi gli stessi lobbisti, comunque implicati nelle attività di mediazione fra interessi e istituzioni europee.

Per favorire il controllo pubblico si punta intanto a fornire il massimo di informazioni sui soggetti implicati nella decisione politica; si punta altresì su un sistema di registrazione dei gruppi di pressione, implementato da incentivi tesi a favorirne la registrazione.

Quanto alla raccolta e divulgazione delle informazioni, è previsto un questionario elettronico in cui i gruppi di pressione debbono fornire sistematicamente notizie sui loro obiettivi e sulle fonti di finanziamento; è richiesta anche la sottoscrizione di un codice di condotta.

Viene previsto altresì un sistema di registrazione volontaria su *internet* per i lobbisti

che desiderino essere consultati sulle iniziative dell'Unione europea (debbono comunicare gli interessi di riferimento, i loro obiettivi, le fonti di finanziamento e firmare un codice di comportamento).

In generale secondo la logica «LIBERALE» della Commissione si è preferita la possibilità dell'autoregolamentazione, rispetto ad una registrazione obbligatoria, ma con l'impegno a verificare i risultati raggiunti.

Da notare che nell'ottobre 2006 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un «parere» sul Libro verde nel quale si insiste sulla necessità di garantire la «legittimità dell'azione» dei gruppi di interesse (evitando ogni influenza illecita sul processo decisionale della Comunità, come pressioni economiche, forme di corruzione, propalazione di notizie imprecise o false, ecc.).

Va detto, concludendo su questo punto, che tutte le misure europee per la trasparenza sono oggetto di un apposito capitolo dell'attività della Commissione espressamente intitolato «Legiferare meglio», un obiettivo che anche i Parlamenti nazionali dovrebbero considerare strategico. Oltre la Commissione, anche il Parlamento europeo (PE) è particolarmente impegnato nella ricerca della tutela e conservazione della trasparenza nei rapporti con la società. Già il sistema di accreditamento per l'accesso ai Palazzi è tutto volto a verificare l'identità dei soggetti che entrano, il numero delle volte, l'organizzazione che eventualmente il singolo rappresenta, eccetera. Sul sito *web* del PE è pubblicato un Registro dei lobbisti accreditati; è previsto un Codice di condotta obbligatorio cui sono chiamati ad uniformarsi tutti i soggetti che chiedono l'accreditamento presso il PE.

Nel giugno 2011, Commissione e Parlamento europeo hanno varato il Registro comune per la trasparenza. Il nuovo strumento, che supera i precedenti, aumenta il *range* dei potenziali lobbisti (aggiungendo anche

studi legali, organizzazioni non governative - ONG, eccetera); il fine è quello di raccogliere e rendere disponibili le informazioni su tutti i soggetti in grado di influenzare la politica europea, così da contribuire a fare della UE una «democrazia più partecipativa». A questo scopo viene aumentato il numero e la completezza delle informazioni richieste ai lobbisti, imponendo ad esempio di specificare quali proposte di legge sono state sostenute, quali finanziamenti si sono ottenuti dall'Unione europea, eccetera. Chi si iscrive al Registro accetta, inoltre, di rispettare il Codice di condotta comune e di subire le eventuali sanzioni.

Il Registro europeo resta tuttavia ad iscrizione facoltativa e, in pratica, è possibile continuare ad esercitare la mediazione lobbistica anche senza risultare in elenco e quindi senza avere obblighi di cui rispondere né codici da rispettare.

Va detto che il sistema di regolazione delle *lobby* è stato sottoposto a non poche critiche e c'è chi ha parlato di «fallimento», perché la sostanza delle mediazioni e delle influenze resta fuori controllo.

Quanto all'Italia, è tempo di regolare la materia.

Già il Governo Prodi, nel 2007, aveva proposto l'istituzione di un Registro pubblico. Durante il Governo Monti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali predispose, per il proprio Dicastero, un Elenco dei lobbisti.

Nel mese di aprile 2013, il Governo Letta istituì, nel proprio ambito, un Comitato di studio, coordinato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, che elaborò alcune linee guida, approvate dal Consiglio dei ministri il successivo mese di maggio. Lo stesso Comitato curò la predisposizione di un disegno di legge che non ebbe esito.

Da segnalare, inoltre, che nella Relazione finale del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito nel marzo 2013 dal Presidente della Repubblica Napolitano, il

punto 17) è espressamente dedicato alle *Lobbies*. Di esse è detto che svolgono opera «legittima» ma che, ove non opportunamente normata e trasparente, può finire «per alterare la concorrenza o per condizionare indebitamente le decisioni». Viene suggerita una disciplina che prenda a modello il Parlamento europeo e gli Stati Uniti, con un Registro presso le Camere e le regioni, con trasparenza per i lobbisti, ma anche da parte del «decisore» politico, che deve evitare conflitti d'interesse.

Il presente disegno di legge si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 dichiara le finalità del disegno di legge.

L'articolo 2 definisce i concetti di «rappresentante di interesse particolare», di «decisore pubblico» e di «attività di rappresentanza di interessi particolari».

L'articolo 3 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di vigilanza al fine di assicurare la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interesse particolari ai processi decisionali pubblici.

L'articolo 4 disciplina l'elenco dei portatori di interessi, istituito presso l'ANAC e l'articolo 5 detta i criteri per l'iscrizione.

L'articolo 6 stabilisce le condizioni ostative all'iscrizione all'elenco.

L'articolo 7 individua i doveri degli iscritti all'elenco, tra i quali quello di redigere ogni anno una relazione che indichi l'attività svolta, gli interlocutori istituzionali contattati, gli obiettivi conseguiti, le spese sostenute. L'ANAC verifica la veridicità delle relazioni e indirizza al Parlamento e al Presidente del Consiglio ogni anno una relazione sull'attività svolta e le criticità rilevate nelle materie d'interesse.

L'articolo 8 regola le attività che il portatore di interessi iscritto all'Elenco può svol-

gere presso i decisori pubblici (presentare richieste, proposte, studi, eccetera), i modi in cui è possibile l'accesso alle sedi istituzionali e per essere ascoltati prioritariamente da parte dei lobbisti nella fase di elaborazione della normativa d'interesse.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un Registro dei contatti dei decisori pubblici, sempre al fine della maggiore trasparenza e assunzione di responsabilità rispetto all'interesse pubblico.

L'articolo 10 definisce le responsabilità dei decisori pubblici, in particolare gli obblighi di audizione degli iscritti all'Elenco nella fase di elaborazione della decisione pubblica.

L'articolo 11 assegna all'ANAC i compiti di adottare un Codice di comportamento a cui sono tenuti i soggetti iscritti all'Elenco e di vigilare sul rispetto dello stesso, procedendo alla cancellazione dall'Elenco dei soggetti inadempienti.

L'articolo 12 stabilisce i casi tassativi in cui obblighi e doveri dei portatori di interessi particolari stabiliti dalla legge non si applicano: nei casi di atti coperti da segreto di Stato, di attività di tipo umanitario, sindacale, eccetera.

L'articolo 13 prevede le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri previsti dalla presente legge da parte dei soggetti iscritti all'Elenco. Le sanzioni sono adottate dall'ANAC mediante il richiamo scritto, la censura, la sospensione dall'iscrizione all'Elenco o la cancellazione dal medesimo.

L'articolo 14 dispone che l'attuazione della legge non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l'articolo 15 fissa il termine di entrata in vigore della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e la partecipazione dei portatori di interessi particolari, regolamentandone l'attività di rappresentanza.

2. La regolamentazione di cui al comma 1 si ispira ai principi del pluralismo democratico, della pubblicità e della conoscibilità dei processi decisionali, per garantire la più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le loro scelte.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge l'espressione:

*a)* «portatori di interessi particolari» indica le persone fisiche che rappresentano, professionalmente, presso i decisori pubblici, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui loro processi decisionali, ovvero di avviarne di nuovi, nonché coloro che, pur operando per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organismi, anche di natura societaria e a partecipazione pubblica o privata, il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono, per conto dell'organizzazione di appartenenza, la suddetta attività;

*b)* «professionalmente» indica lo svolgimento sistematico ed abituale, anche se non esclusivo, dell'attività di rappresentanza di interessi;

c) «decisori pubblici» indica il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; i membri del Parlamento, i collaboratori parlamentari e i consiglieri parlamentari; i componenti e i vertici degli enti pubblici economici e non economici; i componenti e i vertici delle Autorità indipendenti;

d) «processi decisionali pubblici» indica i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali;

e) «attività di rappresentanza di interessi particolari» indica ogni attività, non sollecitata dai decisori pubblici in modo documentato, svolta professionalmente da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese, movimenti o società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti non generali nei confronti dei decisori pubblici;

f) «contatto» o «contatti» indicano gli incontri non occasionali presso le sedi istituzionali dei decisori pubblici con i portatori di interessi particolari finalizzati ad orientare le posizioni dei decisori pubblici nelle materie di loro competenza;

g) «Amministrazione» indica tutte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le Autorità indipendenti e gli enti pubblici economici e non economici;

h) «Autorità» indica l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui agli articoli 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e 19 del decreto-legge 24 giu-

gno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 3.

*(Competenze dell'Autorità)*

1. L'Autorità assicura la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interesse particolari ai processi decisionali pubblici.

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di andamento gestionale,» sono inserite le seguenti: «di vigilare sui rapporti tra decisori pubblici e portatori di interessi organizzati secondo la normativa vigente,»;

b) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di regolamentazione dei portatori di interessi particolari»;

c) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «della lotta alla corruzione», sono inserite le seguenti «nonché della regolamentazione dei portatori di interessi particolari».

3. All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. L'ANAC assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica, cura l'Elenco dei portatori di interessi particolari e il Registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici. A tal fine l'ANAC, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di rappresentanza d'interessi, facilmente accessibile ed identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività».

4. Alle attività di cui alla presente legge, l'Autorità provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 4.

*(Elenco dei portatori di interessi)*

1. Chiunque svolga attività di rappresentanza di interessi particolari è tenuto ad iscriversi nell'Elenco dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Elenco».

2. L'Elenco è istituito presso l'Autorità che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e utilizzando le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai portatori di interessi particolari.

3. Nell'Elenco, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi secondo un modulo definito dall'Autorità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i portatori di interessi particolari indicano, al momento dell'iscrizione, i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale, nonché le eventuali ulteriori attività professionali comunque svolte;

b) il ruolo ricoperto nell'ambito di società che rappresenta interessi per conto terzi ovvero nell'ambito dell'organizzazione, associazione, ente, impresa, movimento o società con cui collaborano o per conto dei quali operano;

c) i dati identificativi dei soggetti nell'interesse dei quali è svolta l'attività di rappresentanza di interessi;



d) la categoria di interessi di riferimento e gli interessi particolari che si intendono rappresentare;

e) le risorse umane e finanziarie, almeno in via previsionale, di cui dispone per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto.

5. L'Autorità trasmette ai decisori pubblici l'Elenco in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza.

#### Art. 5.

##### *(Iscrizione all'Elenco)*

1. I portatori di interessi particolari si iscrivono all'Elenco esclusivamente per via telematica, tramite un portale pubblico, dedicato e facilmente accessibile, del sito *internet* dell'Autorità.

2. Per poter ottenere l'iscrizione all'Elenco il portatore di interessi particolari deve:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;

d) non esser stato interdetto dai pubblici uffici;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che siano trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di fallimento.

3. L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e può richiedere,

ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrative.

4. All'atto dell'iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alla sezione riservata del sito *internet* dell'Autorità.

5. L'elenco è pubblico e facilmente consultabile, improntato alla massima trasparenza e tale da consentire l'identificazione di tutte le informazioni relative agli incontri, ivi inclusi i partecipanti, luogo e data. Sul medesimo sito *internet* sono altresì pubblicati i documenti, comunque denominati, consegnati o trasmessi per via telematica dai portatori di interesse nell'esercizio della propria attività.

#### Art. 6.

##### *(Condizioni ostative all'iscrizione all'Elenco)*

1. Non possono iscriversi all'Elenco durante il loro mandato o il loro incarico e comunque per i due anni successivi al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico:

*a)* i decisori pubblici ad eccezione dei soggetti che, pur agendo per conto di enti pubblici economici, svolgono l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

*b)* i dipendenti di Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici;

*c)* i soggetti titolari di incarichi conferiti da parte di Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non possono altresì essere iscritti all'Elenco, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti e associazioni politiche o

sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti e professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti all'Elenco.

3. In caso di sopravvenienza di condizioni ostative all'iscrizione all'Elenco previste dai commi 1 e 2, l'Autorità provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dall'Elenco medesimo.

#### Art. 7.

##### *(Doveri degli iscritti all'Elenco e attività di controllo)*

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione all'Elenco, entro il 30 settembre il portatore di interessi particolari trasmette all'Autorità, esclusivamente per via telematica, una relazione completa concernente l'attività di rappresentanza degli interessi particolari svolta nel corso dell'anno precedente.

2. La relazione deve contenere:

a) le attività di rappresentanza svolte nell'anno precedente, specificando gli incontri e i contatti intrattenuti con i decisori pubblici;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali le attività di rappresentanza sono state svolte, ovvero l'esatta indicazione delle persone fisiche con le quali si sono avuti incontri e contatti;

c) l'elenco dei processi decisionali nell'ambito dei quali sono state svolte dette attività, dettagliando l'oggetto e la finalità dell'attività di rappresentanza svolta e il nome o ragione sociale del portatore di interessi particolari per conto del quale si è svolta l'attività di rappresentanza;

d) le somme o altre utilità eventualmente elargite a titolo di erogazione liberale in favore di partiti, movimenti o gruppi po-

litici organizzati, nei limiti della normativa vigente, nonché una dichiarazione che dette elargizioni non sono legate al conseguimento dell'interesse rappresentato.

3. La documentazione di cui al presente articolo deve essere conservata a cura del rappresentante di interessi particolari e dell'Autorità per un periodo non inferiore ai cinque anni.

4. L'Autorità assicura la pubblicità delle relazioni in una specifica sezione del proprio sito *internet* istituzionale.

5. L'Autorità può disporre verifiche a campione sulle relazioni e sui documenti presentati, richiedendo ove necessario la produzione di nuovi documenti o informazioni.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Autorità trasmette al Parlamento una relazione in cui sono illustrate l'attività svolta e gli aspetti più rilevanti evidenziati dalle relazioni presentate dai portatori di interessi particolari, nonché eventuali criticità e proposte di modifica della normativa connessa. La relazione annuale è pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

#### Art. 8.

##### *(Attività dei portatori di interessi particolari)*

1. Il portatore di interessi particolari iscritto all'Elenco può:

*a)* presentare al decisore pubblico proposte, richieste, suggerimenti, studi o documenti, anche per via telematica, al fine di orientare la decisione pubblica alla tutela di determinati interessi leciti nell'adozione di leggi, formulazione di emendamenti, stipulazione di contratti, programmazione di politiche pubbliche o simili;

*b)* accedere alle sedi istituzionali in cui matura la decisione pubblica, previo rilascio di apposito tesserino di riconoscimento, se-

condo modalità definite da ciascuna Amministrazione, d'intesa con l'Autorità, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) chiedere di essere ascoltato prioritariamente dall'Amministrazione nella fase di elaborazione della normativa d'interesse, ovvero in tutte le fasi in cui è prevista la redazione delle analisi di impatto della regolamentazione - AIR di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

#### Art. 9.

##### *(Registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici)*

1. Presso l'Autorità è istituito il Registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro indica gli interessi dei decisori pubblici e i contatti intercorsi con i portatori di interessi particolari e contiene le informazioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i decisori pubblici trasmettono all'Autorità entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico o del mandato. Il Registro è pubblicato nella sezione pubblica, dedicata e facilmente accessibile del sito *internet* dell'Autorità di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Entro il 30 luglio di ciascun anno, i decisori pubblici inviano all'Autorità una sintetica relazione contenente l'elenco dei contatti intercorsi con i soggetti iscritti all'Elenco.

4. L'Autorità dà notizia sul proprio sito *internet* istituzionale di eventuali inadempimenti agli obblighi di cui al presente articolo e ne informa tempestivamente le Amministrazioni di appartenenza dei singoli soggetti.

## Art. 10.

*(Adempimenti dei decisori pubblici)*

1. I decisori pubblici possono procedere ad audizioni pubbliche dei soggetti iscritti all'Elenco, assicurando la massima trasparenza e la partecipazione in condizione di parità dei vari soggetti interessati.

2. In ogni caso, i decisori pubblici, preliminarmente all'accettazione di un contatto con il portatore di interessi particolari, sono tenuti a verificarne la regolare iscrizione all'Elenco. In caso di mancata iscrizione, segnalano all'Autorità la richiesta del soggetto e si astengono dalla realizzazione dell'incontro.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati provvedono ad adottare, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso alle rispettive sedi istituzionali da parte dei soggetti iscritti all'Elenco e a favorire la loro partecipazione alle attività parlamentari conoscitive secondo i principi di trasparenza, pubblicità e conoscibilità dei processi decisionali.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda ad ascoltare soggetti non iscritti all'Elenco, deve informare l'Autorità indicandone dettagliatamente le motivazioni. L'Autorità ne dà comunque notizia sul proprio sito *internet*.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di consultazione, da parte delle Amministrazioni, dei soggetti iscritti all'Elenco. A tal fine all'articolo 14, comma 5-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché

del coinvolgimento dei portatori di interessi particolari e delle posizioni da loro rappresentate».

Art. 11.

*(Codice di comportamento)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta un Codice di comportamento dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Codice», che prevede per i soggetti iscritti all'Elenco:

a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'Amministrazione nei loro rapporti con terzi;

b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nome ovvero con il nome che risulta nell'Elenco, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni in occasione della iscrizione e dei successivi aggiornamenti siano veritiere e complete;

d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) il divieto di offrire al decisore qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore ai 150 euro l'anno;

f) il richiamo alle sanzioni di cui all'articolo 13 della presente legge in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi particolari.

2. Il Codice è pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

3. All'atto della loro iscrizione all'Elenco, i portatori di interessi particolari debbono dichiarare per iscritto l'impegno a rispettare il Codice. In caso di inosservanza del predetto

obbligo, l'Autorità dispone d'ufficio la cancellazione dall'Elenco.

Art. 12.

*(Casi di esclusione)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

- a) agli atti coperti da segreto di Stato;
- b) ai rapporti istituzionali fra decisori pubblici;
- c) alle attività svolte per fini umanitari;
- d) alle attività dei partiti politici volte a determinare la politica nazionale, nonché regionale e locale, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
- e) alle attività di rappresentanza sindacale degli interessi dei lavoratori di cui all'articolo 39 della Costituzione;
- f) all'attività di diplomatici stranieri, regolarmente accreditati, per conto e nell'interesse dei rispettivi Paesi di rappresentanza;
- g) all'attività di rappresentanti di confessioni religiose per conto e nell'interesse di tali confessioni di cui agli articoli 7 ed 8 della Costituzione;
- h) all'attività di comunicazione pubblica di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- i) alle procedure di consultazioni pubbliche promosse dalle Amministrazioni.

2. L'Autorità, anche su richiesta dei decisori pubblici, dei soggetti iscritti all'Elenco ovvero di un singolo cittadino, verifica, qualora si renda necessario, la sussistenza dei casi di esclusione di cui al presente articolo.

Art. 13.

*(Sanzioni)*

1. L'inosservanza dei doveri previsti dalla presente legge da parte dei soggetti iscritti all'Elenco è sanzionata dall'Autorità me-



diante il richiamo scritto, la censura, la sospensione dall'iscrizione all'Elenco o la cancellazione dal medesimo, a seconda della gravità del fatto e dell'entità delle conseguenze. La reiterazione dell'inosservanza dei doveri è comunque sanzionata con la cancellazione dall'Elenco.

2. In caso di cancellazione il soggetto interessato non può richiedere la nuova iscrizione all'Elenco prima di cinque anni dalla data di adozione del relativo provvedimento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, in forma individuale o associata, svolga nei confronti di decisori pubblici attività di rappresentanza di interessi senza essere iscritto all'Elenco, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione all'Elenco o in occasione dei successivi aggiornamenti ovvero la falsità delle informazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 7, comma 2, sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.

5. I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo sono adottati con provvedimento motivato dell'Autorità e sono pubblicati nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale dell'Autorità, nel rispetto della normativa vigente in fatto di tutela dei dati personali.

6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo restano nella disponibi-

lità dell'Autorità e sono utilizzabili per l'attuazione e l'implementazione della presente legge. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

Art. 14.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. L'attuazione della presente legge è assicurata dall'Autorità e dalle Amministrazioni mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali ed economiche già previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



